

Servizio Formazione Professionale*Il Dirigente Responsabile del Servizio**Fabrizia Monti*

TIPO ANNO NUMERO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2008. 0277917
del 20/11/2008Alle Amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna
- Responsabili Formazione professionale
- Responsabili Trasporti

Agli Enti di Formazione Professionale

e, p.c. D.G. Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità
della Regione Emilia-Romagna
c.a. Albonico Gianluca**Oggetto:** Responsabile Tecnico delle Officine di Revisione Autoveicoli. Indicazioni applicative DGR 2618/2004.

Nel periodo di applicazione delle disposizioni dettate dalla Regione con DGR 2618/2004 (disposizioni relative ai corsi per responsabili tecnici officine revisione autoveicoli) sono emerse varie problematiche, rilevate in diverse occasioni dai competenti Uffici delle Amministrazioni provinciali, dagli enti di formazione e dagli utenti interessati.

A seguito di specifica richiesta della Provincia di Bologna, si è riunito presso la Regione Emilia-Romagna un tavolo di confronto tecnico - composto da rappresentanti dei settori trasporti e formazione professionale della Regione e della medesima Provincia - per affrontare in particolare i seguenti temi:

1. Sostituto del responsabile tecnico;
2. Modalità di svolgimento delle prove d'esame;
3. Requisiti per l'ammissione ai corsi per responsabile tecnico.

1. Sostituto del responsabile tecnico**1.a Estensione della figura del sostituto del responsabile tecnico**

Come noto il DM 30 aprile 2003 disciplina la figura del sostituto del responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli, ai sensi dell'art. 240, c. 2, del DPR n. 495/1992. Tale DM stabilisce che possono essere sostituiti del responsabile i dipendenti dell'impresa che siano in possesso da almeno tre anni della qualifica di operaio specializzato o operaio specializzato provetto.

Con circolare del 19 gennaio 2004, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è poi pronunciato in merito, esprimendo "l'avviso che la *ratio* del DM 30 aprile 2003 sia quella di

40127 Bologna, Viale Aldo Moro 38 - Tel 051/283616 - 283237 - 283587 - Fax 051/283936

e-mail: fmonti@regione.emilia-romagna.it/servfp@regione.emilia-romagna.itPEC: servfp@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB				
a uso interno	DP	2008		Classif.	4874	700	10	35			Fasc.	2008	8	

garantire che il sostituto del responsabile tecnico delle operazioni di revisione sia un soggetto legato stabilmente alla organizzazione d'impresa", in possesso comunque della qualificazione professionale prevista dal DM.

Successivamente, ampliando le previsioni del DM 30 aprile 2003, la delibera di Giunta Regionale n. 2618/2004 ha introdotto al punto 2.1.2¹ la possibilità di ricoprire il ruolo di sostituto da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione veicoli che dimostri di aver svolto attività di autoriparazione da almeno tre anni continuativi e dopo aver frequentato il corso di formazione per responsabili tecnici con superamento del relativo esame.

Ciò premesso, si ritiene di estendere in via interpretativa la possibilità sopra esposta anche alle figure assimilabili al titolare, quali il legale rappresentante, il consigliere anche delegato, il socio amministratore nelle società di capitali, il socio amministratore o accomandatario nelle società di persone e comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità organizzativa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Si evidenzia che anche tali soggetti - solo se in grado di dimostrare l'ulteriore requisito dell'esperienza, ossia di aver svolto effettivamente attività di autoriparazione come da classificazione prevista al punto 3 dell'art. 1 della L. n. 122/92 da almeno 3 anni continuativi e debitamente documentati - possono essere ammessi al corso di formazione per responsabili tecnici anche se privi del titolo di studio richiesto. Anche per costoro l'abilitazione conseguita è valida soltanto per sostituire il Responsabile Tecnico delle operazioni di revisione periodica in caso di temporanea assenza o impedimento di questi, ai sensi del DM 30 aprile 2003.

1.b Requisiti del sostituto del responsabile tecnico

E' opportuno chiarire che i requisiti di cui al punto 2.1.1 della DGR 2618/2004 riguardano l'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione necessaria a svolgere in maniera continuativa l'attività di Responsabile Tecnico. Tali requisiti non riguardano pertanto il sostituto del responsabile tecnico, poiché non previsti dal DM 30 aprile 2003.

2. Modalità di svolgimento delle prove d'esame

2.a Prova di simulazione

In sede di esame il candidato è tenuto a eseguire direttamente la prova di simulazione tecnica, utilizzando in autonomia la strumentazione tecnica della linea di revisione. Solo in questo modo una prova di simulazione può ritenersi tale e adeguata a verificare l'effettivo apprendimento del candidato, in particolare l'acquisizione di quelle competenze professionali il cui possesso permetterà al candidato di eseguire correttamente le attività previste dal ruolo di Responsabile Tecnico.

Sarà pertanto cura dei soggetti coinvolti nell'organizzazione della prova (ente di formazione e officina autorizzata dove si svolge la prova) adottare le misure adeguate per la tutela della sicurezza del candidato e per la salvaguardia delle strumentazioni utilizzate (prevedendo ad es. le opportune coperture assicurative).

¹ DGR 2618/2004 - 2.1.2 *Aspiranti all'esercizio dell'attività di sostituto del Responsabile tecnico*

Possono essere ammessi al corso di formazione in questione anche i titolari dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi privi dell'idoneo titolo di studio in grado di dimostrare di aver svolto effettivamente attività di autoriparazione come da classificazione prevista al punto 3 dell'art. 1 - L. n. 122/92 - da almeno 3 anni continuativi e debitamente documentati. In tale caso di deroga al requisito del titolo di studio richiesto, l'abilitazione conseguita è valida soltanto per legittimare il titolare a sostituire il Responsabile Tecnico delle operazioni di revisione periodica in caso di temporanea assenza o impedimento di questi.

La durata massima di tale sostituzione è pari a 30 giorni l'anno come da art. 1, comma 1, Decreto del Ministero dei Infrastrutture e dei Trasporti - 30 aprile 2003.

2.b Sicurezza del candidato durante la prova di simulazione

Considerato che il D.lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", all'art. 2 comprende nella definizione di "lavoratore" "il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione", si ritengono applicabili in capo al titolare del Centro di revisione che ospita la prova d'esame ed al candidato le previsioni di cui al Titolo III del citato D.lgs. n. 81/2008.

3. Requisiti per l'ammissione ai corsi per responsabile tecnico

Facendo seguito alla nota prot. 29574 del 31/01/2007 - inviata dallo scrivente Servizio congiuntamente al Servizio infrastrutture viarie e intermodalità - con oggetto "Riconoscimento della validità dei titoli di studio rilasciati da Istituti tecnici di maturità professionale del settore per l'industria e l'artigianato, per l'accesso al percorso formativo per Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore", si precisa che tali titoli per essere validi per l'ammissione ai corsi per Responsabile tecnico devono appartenere agli indirizzi "elettrico ed elettronico" e "meccanico-termico".

Cordiali saluti

dr.ssa Fabrizia Monti



MD